

**PRIMA LETTURA**

**TERZO SETTORE**

# Cinque per mille: emanato il decreto attuativo della riforma del 2017 sul Terzo settore

di Paolo Duranti | 18 SETTEMBRE 2020

*È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che stabilisce le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'Irpef, recependo le norme intervenute con la riforma del Terzo settore. Confermate le differenti modalità di accreditamento degli enti richiedenti e stabilito il nuovo calendario, con l'indicazione puntuale degli adempimenti posti a carico delle Amministrazioni erogatrici, dell'Agenzia delle Entrate nonché dei medesimi enti beneficiari.*



<b>A REGIME ANCHE IL NUOVO CALENDARIO</b>	
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, emanato contestualmente al Codice del Terzo Settore (contenuto nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e alla riforma della disciplina relativa all'impresa sociale (approvata con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
DESTINAZIONI del 5 X MILLE	<p>Il cinque per mille dell'Irpef può essere destinato ai seguenti scopi<sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società; (2)</li> <li>• finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università (università ed istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute), enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consista nello svolgimento di attività di ricerca scientifica;</li> <li>• finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria (ex artt. 12 e 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della Salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca in collaborazione con gli enti di cui sopra, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della Salute;</li> <li>• sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, o di avviamento alla pratica sportiva a favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.</li> </ul> <p><sup>(1)</sup> Resta ferma la destinazione della quota del 5 per mille a favore delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.</p> <p><sup>(2)</sup> Tale regola sarà operativa a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (fino a tale data, la quota del 5xmille continuerà ad essere destinata al sostegno di OdV (organizzazioni di volontariato), Onlus, Aps (associazioni di promozione sociale), associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell'art. 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modifiche dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73.</p>												
ACCREDITAMENTO	<p>Ai fini dell'accesso al riparto del cinque per mille, gli enti sono tenuti ad accreditarsi presso le Amministrazioni competenti. In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="520 1106 1426 1848"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 1106 1093 1218">ENTI</th> <th data-bbox="1093 1106 1426 1218">AMMINISTRAZIONE COMPETENTE <sup>(4)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1218 1093 1352">Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale <sup>(1)</sup></td> <td data-bbox="1093 1218 1426 1352">Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali <sup>(2)</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1352 1093 1509">Enti della ricerca scientifica e dell'università</td> <td data-bbox="1093 1352 1426 1509">Ministero dell'Università e della ricerca</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1509 1093 1576">Enti della ricerca sanitaria</td> <td data-bbox="1093 1509 1426 1576">Ministero della Salute</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1576 1093 1666">Associazioni sportive dilettantistiche</td> <td data-bbox="1093 1576 1426 1666">Coni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1666 1093 1848">OdV, Onlus, Aps, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 <sup>(3)</sup></td> <td data-bbox="1093 1666 1426 1848">Agenzia delle Entrate</td> </tr> </tbody> </table> <p><sup>(1)</sup> Comprese le cooperative sociali.  <sup>(2)</sup> Tramite l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore.  <sup>(3)</sup> Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.</p>	ENTI	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE <sup>(4)</sup>	Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale <sup>(1)</sup>	Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali <sup>(2)</sup>	Enti della ricerca scientifica e dell'università	Ministero dell'Università e della ricerca	Enti della ricerca sanitaria	Ministero della Salute	Associazioni sportive dilettantistiche	Coni	OdV, Onlus, Aps, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 <sup>(3)</sup>	Agenzia delle Entrate
ENTI	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE <sup>(4)</sup>												
Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale <sup>(1)</sup>	Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali <sup>(2)</sup>												
Enti della ricerca scientifica e dell'università	Ministero dell'Università e della ricerca												
Enti della ricerca sanitaria	Ministero della Salute												
Associazioni sportive dilettantistiche	Coni												
OdV, Onlus, Aps, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 <sup>(3)</sup>	Agenzia delle Entrate												

	<p><sup>(4)</sup> I Comuni, invece, possono accedere al riparto del cinque per mille senza una preventiva istanza di accreditamento.</p> <p><b>Accreditamento per più finalità</b> È ammesso, sempreché l'ente sia in possesso di tutti i requisiti previsti per ciascuna categoria.</p>												
MODALITÀ di ACCREDITAMENTO	<p>Sono illustrate dal decreto in esame, agli articoli:</p> <p>Art. 3 - Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale Art. 4 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Art. 5 - Enti della ricerca sanitaria Art. 6 - Associazioni sportive dilettantistiche Art. 7 - OdV, Onlus, Aps, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460</p>												
ELENCO PERMANENTE	L'accREDITamento al riparto effettuato secondo le modalità indicate dalla norma vale anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.												
SCELTA del CONTRIBUENTE	La scelta di destinazione del 5 x mille dev'essere effettuata utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, oppure la scheda annessa al modello Redditi Persone fisiche (può essere espressa una sola scelta).												
PROCEDURA	<p>Il decreto in commento delinea la seguente procedura:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SCADENZA</th> <th>ADEMPIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 marzo di ogni anno</td> <td>Ciascuna amministrazione (v. sopra) pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati negli esercizi precedenti <sup>(1)</sup>.</td> </tr> <tr> <td>Successivi 30 giorni</td> <td>Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti richiesti per l'accesso al riparto.</td> </tr> <tr> <td>31 dicembre</td> <td>Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.</td> </tr> <tr> <td>31 dicembre</td> <td>Trasmissione di tali elenchi all'Agenzia delle Entrate.</td> </tr> <tr> <td>Settimo mese successivo a quello di</td> <td>L'Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio,</td> </tr> </tbody> </table>	SCADENZA	ADEMPIMENTO	31 marzo di ogni anno	Ciascuna amministrazione (v. sopra) pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati negli esercizi precedenti <sup>(1)</sup> .	Successivi 30 giorni	Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti richiesti per l'accesso al riparto.	31 dicembre	Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.	31 dicembre	Trasmissione di tali elenchi all'Agenzia delle Entrate.	Settimo mese successivo a quello di	L'Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio,
SCADENZA	ADEMPIMENTO												
31 marzo di ogni anno	Ciascuna amministrazione (v. sopra) pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati negli esercizi precedenti <sup>(1)</sup> .												
Successivi 30 giorni	Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti richiesti per l'accesso al riparto.												
31 dicembre	Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.												
31 dicembre	Trasmissione di tali elenchi all'Agenzia delle Entrate.												
Settimo mese successivo a quello di	L'Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio,												

	<p>scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni (v. sopra)</p> <p>Un anno dalla ricezione degli importi</p> <p>30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto</p> <p>30 giorni dalla scadenza del termine di cui al rigo precedente</p> <p>(<sup>1</sup>) Tale elenco è integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.</p> <p><b>Perdita dei requisiti</b></p> <p>Nei successivi 30 giorni il rappresentante legale dell'ente è tenuto a trasmettere all'Amministrazione competente la richiesta di cancellazione</p>	<p>con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.</p> <p>Gli enti beneficiari redigono un apposito rendiconto – accompagnato da una relazione illustrativa – dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.</p> <p><b>Modello</b></p> <p>A tal fine è utilizzabile l'apposito modello disponibile sul sito delle Amministrazioni competenti (v. sopra).</p> <p>Gli enti beneficiari sono tenuti ad inviare i rendiconti e le relative relazioni alle rispettive Amministrazioni competenti (v. sopra).</p> <p><b>Contributi di importo inferiore a 20.000 euro</b></p> <p>Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salvo che l'Amministrazione lo chieda, ad inviare il rendiconto e la relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.</p> <p>Gli enti beneficiari pubblicano sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all'Amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.</p> <p><b>Violazione dell'obbligo</b></p> <p>In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l'Amministrazione erogatrice diffida l'ente beneficiario ad effettuare la pubblicazione stessa entro 30 giorni; in caso di inerzia sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito.</p>
--	---	--

	dall'elenco permanente.
DIVIETI	La norma vieta l'utilizzo delle somme del cinque per mille per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, pena il recupero del contributo.
NORME ABROGATE	Il decreto in commento abroga: <ul style="list-style-type: none"><li>• il D.P.C.M. 23 aprile 2010;</li><li>• il D.P.C.M. 7 luglio 2016, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 154, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).</li></ul>



### Riferimenti normativi

- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111
- D.P.C.M. 23 luglio 2020